

Fabio Macioce

LE NEUROSCIENZE. VECCHIE DOMANDE E NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO.

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* – 2. *Le neuroscienze forensi e il problema della prova.* – 3. *Le neuroscienze e i diritti sul corpo del reo.* – 4. *Le neuroscienze normative e il problema della responsabilità.* – 4.1. *Critica: problemi metodologici.* – 4.2. *Segue: problemi applicativi.* – 4.3. *Segue: problemi teoretici.* – 5. *Conclusioni.*

1. *Introduzione.*

Da ormai molti anni il mondo dei giuristi è interessato da un dibattito, sempre più acceso, sul tema delle neuroscienze, e sull'impatto che queste possono o potranno avere sugli ordinamenti, e particolarmente sul diritto penale¹. Questi dibattiti, cui i giuristi sono arrivati buoni ultimi, dopo i moralisti e gli antropologi, sono stati periodicamente ravvivati anche in Italia da alcune vicende processuali, molto note, nelle quali sono state utilizzate per la prima volta tecniche proprie dell'ambito delle neuroscienze, con esiti se non sorprendenti certo meritevoli di attenzione.

Se in generale, come è stato affermato in uno dei contributi più significativi in materia, le neuroscienze per il diritto “cambiano tutto e niente”², cosa siano questo tutto e questo rien-

¹ Una buona panoramica dei problemi e dei dibattiti è offerta da A. SANTOSUOSSO (a cura di), *Le neuroscienze e il diritto*, Como-Pavia, 2009. Più in generale, si veda anche C. BERNASCONI - S. GARAGNA, *Neuroscienze. Itinerario fra tecnologia, etica e diritto*, Como-Pavia 2009. Un essenziale riferimento per i rapporti fra neuroscienze e diritto è però, soprattutto, il numero monografico dedicato a questo tema da Phil. Trans. R. Soc. Lond. B (2004) 359, *Law and the Brain*, curato da S. ZEKI e O. R. GOODENOUGH.

² J. GREENE - J. COHEN, *For the law, neuroscience changes nothing and everything*, Phil. Trans. R. Soc. Lond. B (2004) 359, 1775-1785.

Abstract

Neuroscience and Law: a critical perspective.

In this essay I analyze the legal and procedural implications of neuroscience. First, it discusses the consequences of the use of neuroscience techniques for evidential use in criminal proceedings, especially in determining mental capacity. Secondly, I evaluate the use of *lie-* and *memory detection* techniques in a philosophical perspective, particularly regarding the defendant's dignity. I will also analyze these techniques' compliance with the structure of contemporary legal systems. Thirdly, in the essay I will discuss theories, based on the acquisitions of neuroscience, based on the overcoming of the retributive perspective, and proposing alternative models of criminal law, based on the utilitarian paradigm. Finally, in the essay I try to show the social impact of such a paradigm and its costs, and how these theories are theoretically inconsistent.

David Durisotto

LA NUOVA CONVENZIONE MONETARIA TRA L'UNIONE EUROPEA E LO STATO CITTÀ DEL VATICANO

SOMMARIO: 1. *Lo Stato Città del Vaticano e la nuova Convenzione monetaria con l'Unione Europea per l'accesso alla moneta unica.* – 2. *La disciplina monetaria e le leggi sulla frode e contraffazione di banconote e monete in euro.* – 3. *La prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi delle attività criminose e del finanziamento del terrorismo.* – 4. *L'Autorità di Informazione Finanziaria e l'attività di controllo sulle operazioni finanziarie suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio.*

1. Lo Stato Città del Vaticano e la nuova Convenzione monetaria con l'Unione Europea per l'accesso alla moneta unica.

Il 17 Dicembre 2009 è stata stipulata la Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato Città del Vaticano (SCV) attraverso la quale è possibile, per il piccolo Stato, utilizzare l'euro come propria moneta ufficiale, conferendo corso legale alle banconote e alle monete. In realtà è possibile utilizzare l'euro nello Stato Vaticano sin dalla Convenzione del 2000, quando, insieme alla Comunità europea, rappresentata dalla Repubblica italiana in associazione con la Commissione e la Banca Centrale Europea, ne aveva delineato i principi e la disciplina monetaria. Negli ultimi tempi, però, l'Unione europea ha avvertito l'esigenza di rinegoziarne i contenuti. Con la Decisione del 26 Novembre 2009 il Consiglio dell'Unione, sulla base delle osservazioni della Commissione, ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione monetaria precedentemente vigente, «per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra la Comunità e i paesi che hanno sottoscritto accordi monetari»¹, rivedendo, così, il funzionamento degli ac-

¹ Così si legge nel quinto considerando della Decisione del Consiglio 2009/895/CE del 26 Novembre 2009.

Abstract

The new Monetary Agreement between European Union and Vatican City State.

The new Monetary Agreement between European Union and Vatican City State was adopted to ensure greater consistency in the relations between EU and countries that use euro. Vatican State has a particular nature and size, so it is impossible to have an economy and a productive capacity able to get into economic or trade relations with other states, while the Holy See needs for autonomy and independence prevent its participation in The European Union. However, this does not prevent from establishing relationships with these institutions in specific areas, such as monetary and financial discipline, to ensure a uniform monetary system within the euro zone. So, for the first time, a direct relationship between the Vatican and the European Union was established. Commitment pursuant to the implementation of Community rules, Vatican State has issued a series of laws, by which it transposed the european rules for national sides currency realization and previsions against reproductions, fraud and counterfeiting of banknotes and coins. The Vatican institutions realize the practical application of these rules in cooperation with ECB and Bank of Italy. To ensure a more effective euro protection, many provisions regulate forms of international cooperation with Interpol as well. The most important novelty of the new Convention is the obligation for the Vatican to implement the european rules on prevention of money laundering. The promulgation of the Vatican law concerning the prevention and countering of the laundering of proceeds from criminal activities and of the financing of terrorism of 30th of December 2010 and its future modifications is applied to the Dicasteries of the Roman Curia and for each and every dependent institution or entity in which they carry out their activities, when they perform financial assets particularly likely to be used for money laundering purposes. In this field the Vati-

can institutions had a large degree of autonomy compared to international rules and this caused significant problems and uncertainties. With the new law this differential treatment ends: these bodies are supervised by a body specially created (AIF) and they must comply with the obligations concerning prevention of money laundering and terrorist financing. The presence of references to international law by the Vatican law sources and the explicit Monetary Agreement provision to update the rules to implement, will lead to an increasing integration with the European Union that can achieve further goals in the future.

Enrico Maestri

RIPRODUZIONE ARTIFICIALE E NUOVE FAMIGLIE: GENITORIALITÀ O SERIALITÀ RIPRODUTTIVA?

SOMMARIO: 1. *La costruzione «gen-etica» della famiglia.* – 2. *Promesse e problemi delle tecnologie riproduttive.* – 3. *La «falda biotecnologica riproduttiva» e la famiglia.* – 4. *Difficoltà e aperture bioetiche.* – 5. *Conclusione.*

1. *La costruzione «gen-etica» della famiglia.*

Le nuove tecnologie riproduttive implicano rilevanti trasformazioni valoriali, culturali e relazionali del concetto di famiglia. Il ricorso a queste tecniche produce una scissione tra genitorialità biologica e genitorialità sociale¹, moltiplica i ruoli parentali e sconvolge le dinamiche relazionali tra i componenti della famiglia.

Per mezzo delle tecnologie della procreazione assistita, il progetto esistenziale di avere un figlio si sposta dall'ambito dei doveri familiari tradizionali all'ambito del desiderio individuale di diventare genitore, cioè all'ambito individualistico del «diritto ad avere un figlio». In tal modo, nuove identità fa-

¹ Come annota correttamente Caroline Forder, nel contesto della riproduzione assistita, è evidente che la distinzione tradizionale tra genitorialità biologica e genitorialità sociale è troppo approssimativa e rozza: «non si può dire che una donna che riceve un ovulo o un embrione da una donatrice, o che viene fecondata con lo sperma di un uomo che non è suo marito, non abbia alcun rapporto biologico col bambino che ha portato in grembo per nove mesi. Si dovrebbe almeno fare una distinzione tra legami genetici e altri tipi di legami biologici. [...] Inoltre tutte le rivendicazioni riguardanti la genitorialità, e sono molte, sono relative a un bambino esistente, o a un bambino che è *en ventre sa mère*, come delicatamente si esprime la legge inglese. In questo contesto le differenze tra l'adozione e la riproduzione assistita sono troppo significative per trarre alcuna seria conclusione»; cfr. C. FORDER, *Esiste un diritto umano alla riproduzione assistita?*, in *Bioetica*, 1999, 2, pp. 276-277.

miliari si affiancano a quelle tradizionali e un flusso di mutamenti investe la famiglia sia al suo interno, per lo sconvolgimento dei ruoli della paternità e della maternità, sia al suo esterno, per lo sconvolgimento delle dinamiche sociali che contraddistinguono il fenomeno della generatività familiare.

Le nuove tecnologie riproduttive, separando *ontogeneticamente* sessualità e riproduzione, rendono possibile non solo di concepire un bambino senza ricorrere ad un intenzionale rapporto sessuale ma anche di prevedere come sarà il suo sviluppo fetale: prima dell'impianto, cioè *in vitro*, con lo *screening* genetico (o diagnosi genetica pre-impianto)² e, successivamente all'impianto, cioè *in vivo*, nell'utero materno, con la diagnosi genetica prenatale.

Inoltre, sarà possibile scegliere alcune caratteristiche del feto, ad esempio, il sesso e altre tipologie somatiche; attraverso i test genetici prenatali, si potrà anche monitorare la costituzione biologica del feto e decidere di abortirlo se si prevede che, una volta dato alla luce, sia vittima di alcune malattie, di tare o di difetti fisici.

Questa «rivoluzione riproduttiva»³ produce una mutamento culturale e biologico del concetto di «identità familiare», perché un «teco-feto»⁴ o un «figlio terapeutico» potrebbe essere il frutto biologico, genetico e sociale di sei genitori: il do-

² Ad avviso di Marilyn Strathern, «when biomedical technology made it possible to fertilize an egg outside of the human body, a potentially new legal and social entity had come into the world in the form of the human embryo in the very early stages of development, alive but outside the parental body. How to think it [the nature of the embryo outside the body], that is, imagine it and make it real, became a matter for debate»; cfr. M. STRATHERN, *Reproducing the Future: Essays on Anthropology, Kinship and the New Reproductive Technologies*, Routledge, New York, 1992, p. 4.

³ P. SINGER, D. WELLS, *The reproduction revolution. New ways of making babies*, OUP, Oxford, 1984.

⁴ Luc Boltanski individua nella società post-moderna la costruzione sociale di tre tipi di feto: il «feto autentico» è il feto desiderato ed oggetto di tutte le cure; il «feto tumorale» è quello che l'aborto espelle, cioè niente più che un ammasso di cellule; il «teco-feto» è il feto costituito dai dibattiti sulle biotecnologie: «gli embrioni congelati rappresentano la specie umana nella sua dimensione concettuale, e non di esseri umani nella loro dimensione sensibile»; cfr. L. BOLTANSKI, *La natura dei feti*, in *Agalma*, 2003, 4, pp. 29-30.

Abstract

Artificial Reproduction and New Families: Parenthood or Reproductive Seriality?

The theme of assisted reproduction – of intense current interest – puts the concept of the family in question once again, from the moment in which, through its recourse to reproductive technologies, it separates «biological parenting» from «social parenting». The dilemma between the concept of the «generative family» and that of the «reproductive family» requires legal-philosophical reflection upon an institution – that of the family – which is commonly held to be the *locus* in which one is born, within which one's relational and affective sphere resides, and within which the personality of each individual develops.

I intend to demonstrate that the desire for parenthood is not a subjective, individual right, in the strong sense of the term, but is rather a «dual» right, which can be expressed only within the relatedness of a parental couple with the unborn child, which outlines a concept of familiarity that has the merit of distinguishing between the freedom to procreate sexually and technically-assisted reproductive freedom. I think that the first is the expression of a genuine individual negative right, while the second is the complex expression of interests, which are not simple to build in the form of subjective rights, as they involve issues of welfare, of general shared purposes and of the common good.

Lucia Scalera

RIPENSANDO AL “CONTRATTO” MATRIMONIALE CANONICO*

SOMMARIO: 1. *Il matrimonio dei primi cristiani*. – 2. *Il sacramento del matrimonio*. – 3. *Il “contratto” matrimoniale*. – 4. *La qualificazione del matrimonio nei codici di diritto canonico*. – 5. *Il “patto” matrimoniale*.

1. *Il matrimonio dei primi cristiani*.

I cristiani dei primi secoli – si legge nella Lettera a Diogneto¹ – “γαμοῦσιν ὡς πάντες”, ossia si sposano come tutti, accettando – in materia matrimoniale – le regole della legge civile a cui sono sottoposti gli altri uomini. Tuttavia hanno una visione che va oltre le cose comuni agli altri cittadini, perché sono come “πάρουκοι”, forestieri nelle terre in cui vivono, e allora introducono anche i principi della loro legge – quella evangelica – accanto a quella civile. Essi, infatti, se generano figli, “ὄυ ῥίπτουσι τα γεννύμενα”, cioè non li abbandonano prima che siano nati.

L'accettazione del modello matrimoniale romano è coerente con il loro stile di vita esente da tratti caratteristici propri (“οὐτέ βιον παράσημον ασκοῦσιν”), ma non può non farci riflettere su un punto: se i cristiani “prendono parte alle cose comuni, come cittadini, ma tutte le subiscono, come forestieri”²,

* Questo testo è stato destinato al Liber amicorum per Massimo Bione.

¹ V. in G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, t. II: *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione, Appendice*, Padova, 1984, pp. 305-306. Interessanti riflessioni sulla Lettera a Diogneto sono svolte da M. JASONNI, *Alle radici della laicità*, Firenze, 2009, pp. 39-43.

² “Πασα ξενη, πατρις εστιν αυτων και πασα πατρις ξενη” (“Ogni contrada straniera è per loro una patria: ed ogni patria una terra straniera” si legge nella *Lettera a Diogneto*, loc. cit, p. 306).

Lucia Scalera

Abstract

Rethinking the canonical marriage contract

The article develops a consideration on the qualification of canonical marriage, traditionally defined as a contract, to highlight how this definition obscures the sacramental nature of the same. With regard to marriage, *codex iuris canonici*, next to the expression *contractus*, makes use of the term *foedus*. It is this definition, rather than that of contract, which better expresses the sacramental nature of marriage and gives importance to the personal dimension of the same, as expressed in the Vatican II ecumenical Council.